



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 11 del 17-01-2019

OGGETTO:

APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA N.519/2018 - VERTENZA SANTARSIERE MICHELE C/COMUNE SALA CONSILINA-. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di Gennaio con inizio alle ore 16:15 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che con atto notificato in data 28/9/2017 acclarato al n.17338 di prot.gen.le lo stesso giorno, il signor Santarsiere Michele, in qualità erede di Santarsiere Andrea, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Guerra, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina il Comune di Sala Consilina per sentirlo dichiarare unico ed esclusivo responsabile dei danni provocati dalle radici di alberi ivi esistenti, al rivestimento esterno, al pavimento e alle pareti della cappella cimiteriale di famiglia nella misura di euro 5.000,00 con vittoria di spese e competenze di causa;

VISTA la propria delibera n.192 del 24/10/2018, con la quale in merito al suindicata citazione il Comune di Sala Consilina si costituiva in giudizio, al fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva;

ATTESO CHE la difesa del giudizio de quo veniva assunta dalla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni s.p.a. in virtù della polizza n.18425RT stipulata con questo Comune in data 4/7/2017, indicando l'avv. Antonio Stoppani per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio instaurato, di cui quest'amministrazione prendeva atto con l'atto deliberativo sopra indicato;

VISTA la sentenza emessa in data 24/9/2018 n.519/2018, trasmessa a cura dell'avv. Vincenza Guerra, legale di controparte, con nota pec, in data 4/10/2018 acclarata al n.16735 di prot.gen.le dell'Ente, con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato il Comune di Sala Consilina responsabile dei danni subiti dal sig. Santarsiere Michele e per l'effetto lo ha condannato al pagamento in favore del sig. Santarsiere Michele, della complessiva somma di euro 5.000,00 accessori inclusi, oltre le spese di CTU liquidate con separato decreto n.1142/17CIV per l'importo di euro 311, nonché alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.131,80 oltre CSG, IVA e CAP come per legge;

CHE con la succitata nota pec l'avv. Guerra oltre a chiedere il pagamento delle somme liquidate dal giudice adito, invitava l'Amministrazione ad eliminare gli alberi posti nelle vicinanze della cappella cimiteriale che avrebbero determinato i danni;

VISTA la relazione a firma del Dirigente dell'Area Tecnica ing. Attilio De Nigris in data 11/1/2019, con la quale lo stesso, ha rilevato che:

- la richiesta dell'avv. Guerra comporterebbe per il Comune e per l'intera cittadinanza un'attività di abbattimento degli alberi dell'intero cimitero comunale;

- nella perizia del CTU del Tribunale alcuna indagine specifica è stata realizzata sul cipresso oggetto del contendere, né tantomeno ci si è soffermati sulle competenze di un geometra in materia agro forestale;

PRESO ATTO CHE alla luce di quanto richiesto dall'avv. Guerra, in data 11/1/2018 il dott. forestale, Cardinale Daniele, all'uopo incaricato dal'Ente, ha redatto apposita relazione tecnica dalla quale è emerso che i danni lamentati non sono stati causati dall'apparato radicale del cipresso in questione;

RAVVISATA pertanto, la necessità di proporre appello avverso la suindicata Sentenza del Giudice di Pace, al fine di ribadire la insussistenza della responsabilità del Comune di Sala Consilina per l'imputazione dei danni cui è stato condannato;

RITENUTO di non doversi avvalere della ulteriore prestazione professionale del legale designato dalla SARA ASSICURAZIONI, e di dover assumere la gestione della lite in autonomia, conferendo incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

RILEVATO che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n. 12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale all'art.47 ,comma 12, "Competenze del Sindaco" stabilisce che il Sindaco " 12. *Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio e la proposizione delle liti*";

CHE l'art. 40 "Competenze della Giunta " dello Statuto comunale al comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta "k) *nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria*";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n.2730 del 11.05.2012 ai sensi della quale “...l’affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico per la difesa in giudizio non richiede l’esperienza di una procedura selettiva, il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d’opera professionale affidabile in via diretta”;

VISTO il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, che in merito ai servizi legali elencati dall’art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 esprime che “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

ATTESO che:

- l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d’appalto”;
- a tale tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo l’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;
- in particolare ci si riferisce all’articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
- nel caso in esame, la motivazione dell’affidamento diretto consiste nell’urgenza imposta dalla necessità di elaborare e depositare in tempo utile le memorie difensive contro il ricorso sopra descritto;

VISTO il Titolo III, Capo 2, del Libro V, del codice civile, relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l’art.2230, sulla prestazione d’opera intellettuale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità per l’affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all’Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall’art.17, comma 1 lett.d) e dall’art.4 del D.Lgs n.50/2016),fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

VISTA la successiva delibera di G.C. n.208 del 18/9/2018 con la quale, ad integrazione e parziale rettifica della citata deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, sono stati rideterminati i compensi da corrispondere per l’assistenza e patrocinio dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale, nonché dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;

VISTA la determina del Dirigente f.f. dell’Area Affari generali ed Istituzionali N.9 del 15/1/2019 con la quale è stata, da ultimo, approvato l’aggiornamento della short list di professionisti per l’affidamento di incarichi legali;

CONSIDERATO che con la determina dirigenziale n.140/2017 è stato dato atto che “il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell’elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione

della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza....” ;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di autorizzare il Sindaco “pro tempore”, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro, al fine di proporre appello avverso e per la riforma della Sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Sala Consilina n.519/2018 per le ragioni espresse nelle premesse, conseguente alla citazione promossa dal sig.Santarsiere Michele;
- 2) di conferire, per le motivazioni espressi in narrativa, incarico all' Avv. _____, con Studio Legale in _____, iscritto nella short list degli avvocati per l'affidamento degli incarichi legali di questo Comune, da ultimo approvata con determina dirigenziale n.78 (R.G.n. 371) del 5/7/2018;
- 3) di dare mandato al Dirigente f.f. Area AA.GG. per la sottoscrizione dell'apposita convenzione disciplinante i patti e le condizione per l'affidamento dell'incarico de quo;
- 4) di fissare in euro Euro 400,00 oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15%, nonché *spese vive* documentate, il compenso da corrispondere al predetto legale quale onorario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, al lordo delle ritenute, da impegnare con successivo atto dirigenziale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dall'onorario così come fissata al precedente punto 4) sarà imputata al cap.139-missione 1-programma 11-titolo1-macro103-IV Livello 1.03.02.11.006 ,del corrente bilancio di previsione 2018/2020 - esercizio finanziario 2019, in corso di compilazione;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all'avv. Maria D'Alessandro, Via Cappuccini, di Sala Consilina.

Successivamente, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima gli atti necessari, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 17-01-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

f.to Dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILEIl sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 17-01-2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 21-01-2019

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 17-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 21-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
